

LINGUAGGIO  
ORDINARIO, TECNICHE  
INTERPRETATIVE  
E AUTORICICLAGGIO  
UN'ANALISI DELLA SENTENZA  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE,  
SECONDA SEZIONE PENALE, 29  
MARZO 2019, N. 13795

VITO VELLUZZI



Linguaggio ordinario, tecniche interpretative e autoriciclaggio.  
Un'analisi della sentenza della Corte di Cassazione, Seconda sezione penale,  
29 marzo 2019, n. 13795

Ordinary Language, Techniques of Interpretation and Self-Laundering.  
An Analysis of the Judgement of the Corte di Cassazione, Seconda sezione penale,  
29 March 2019 n. 13795

VITO VELLUZZI

Professore ordinario di Filosofia del diritto, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria",  
Università degli Studi di Milano.  
E-mail: [vito.velluzzi@unimi.it](mailto:vito.velluzzi@unimi.it)

#### ABSTRACT

L'art. 648 *ter.1* del Codice penale dispone la reclusione per chi, avendo commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di altro delitto. La Cassazione penale, nell'accogliere un ricorso, fornisce un'interpretazione del sintagma "attività speculative" basata sull'argomento letterale, sull'argomento teleologico e sul ricorso all'interpretazione estensiva. In queste pagine esamino l'argomentazione interpretativa avanzata dalla Corte.

Article 648 *ter.1* of the Criminal Code provides for imprisonment for those who, after committing a non-culpable crime, employ, substitute or transfer into economic, financial or speculative activities money, goods or other benefits deriving from another crime. The Criminal Court of Cassation grants an application in accordance with an interpretation of "speculative activities" based on the literal argument, the teleological argument and the use of extensive interpretation. In these pages I examine the interpretative argumentation followed by the Court.

#### KEYWORDS

linguaggio ordinario, interpretazione letterale, interpretazione teleologica, interpretazione estensiva, autoriciclaggio.

ordinary language, literal interpretation, teleological interpretation, extensive interpretation, self-laundering.

#### ALLEGATI

Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, sentenza n. 13795/2019.

**DIRITTO & QUESTIONI PUBBLICHE** | XIX, 2019 / 2 (dicembre) | pp. 305-318

© 2019, *Diritto e questioni pubbliche*, Palermo.  
ISSN 1825-0173

Tutti i diritti sono riservati.

# Linguaggio ordinario, tecniche interpretative e autoriciclaggio

Un'analisi della sentenza della Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, 29 marzo 2019, n. 13795

VITO VELLUZZI

1. *Il caso e la sentenza della Cassazione penale* – 2. *Le questioni interpretative in campo* – 3. *Sul modo di concepire il significato letterale* – 4. *Sul modo di concepire (e individuare) l'intenzione del legislatore* – 5. *Sull'interpretazione estensiva*.

ALLEGATI: Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, sentenza n. 13795/2019

## 1. *Il caso e la sentenza della Cassazione penale*

Il Tribunale di Milano ha annullato, a seguito di una richiesta di riesame, l'ordinanza emessa dal Gip del medesimo Tribunale, ordinanza con la quale erano stati disposti gli arresti domiciliari per l'indagato «nell'ambito del procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt. 640 comma 1, 61, nn. 7 e 11 (capo A) nonché 648 *ter.1* cod. pen. (capo B). Secondo l'ipotesi accusatoria, l'indagato, dopo aver truffato alcuni investitori con la prospettiva della realizzazione di fantomatici campi eolici [...] ottenendo un profitto [...] aveva autoriciclato una parte significativa di tali somme [...] in attività speculative e, segnatamente, nel settore dei giochi e delle scommesse (quali *slot machines*, videogiochi *on line* tipo casinò e poker, nonché scommesse sportive *on line*), in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa»<sup>1</sup>.

L'annullamento dell'ordinanza da parte del Tribunale è stato così motivato: con riguardo alla truffa è stata rilevata la “carenza dei limiti edittali”; con riguardo all'autoriciclaggio è stata rilevata la “insussistenza del presupposto indiziario”. Sulla mancanza del presupposto indiziario in materia di autoriciclaggio, il Tribunale ha sostenuto che l'impiego di somme di denaro nel settore dei giochi e delle scommesse non rientra tra le “attività speculative” di cui all'art. 648 *ter.1* cod. pen.

L'esclusione è argomentata attingendo al significato del termine “speculazione” riportato nel vocabolario Treccani, che, a detta del Tribunale, ravvisa speculazione «nello svolgimento di operazioni intese ad ottenere il massimo guadagno in attività commerciali o finanziarie, cercando per lo più di trarre un utile dalla variazione attesa dei prezzi rispetto a quelli di acquisto [...] nello svolgimento di operazioni di investimento da cui ci si propone di realizzare un forte utile [...] in una operazione volta a conseguire un profitto economico personale, senza tenere conto degli interessi altrui». A nessuno di questi significati sarebbe riconducibile l'impiego di somme

\* Ringrazio Gaetano Carlizzi e Adriano Zambon per aver letto con attenzione la prima stesura di questo scritto e per avermi fornito preziosi suggerimenti.

<sup>1</sup> Tutte le citazioni riportate nel testo per le quali non v'è l'indicazione espressa della fonte sono tratte dalla sentenza della Cassazione che si commenta. È opportuno riportare qui il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 648 *ter.1* cod. pen.; comma 1: «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5000 a euro 25000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di altro delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa»; comma 4: «Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».

di denaro nel gioco e nelle scommesse, sia «per l'alea ingovernabile», sia perché le attività di gioco e scommessa possono condurre «a nessun rientro economico (in quanto spesso comportanti la perdita totale della provvista, talvolta impiegata al solo fine di soddisfare una condizione patologica dell'agente)».

Per sostenere la differenza tra speculazione e gioco, il Tribunale fa leva su altre due considerazioni: l'orientamento presente nella giurisprudenza tributaria per cui la speculazione è «strumento o mezzo per la fruizione di un più consistente corrispettivo rispetto al prezzo di originario acquisto di un bene»; l'espressa previsione ad opera del legislatore della non punibilità «di chi abbia destinato il denaro al mero uso o godimento personale».

Contro il provvedimento del Tribunale ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica sulla base di due motivi.

Con il primo motivo si censura l'interpretazione del sintagma “attività speculativa” adottata dal Tribunale. A detta della Procura, l'interpretazione del Tribunale va rigettata per varie ragioni. Innanzi tutto, in quanto è tesa ad accreditare un esito abrogante (e per questo non in linea con l'art. 12, comma 1, delle Preleggi). Infatti, il Tribunale riconduce «il significato delle “attività speculative” all'interno degli ambiti già coperti dai concetti di attività economica, imprenditoriale o finanziaria, costituenti autonome e distinte ipotesi integrative della fattispecie penale dell'autoriciclaggio [...] Si afferma poi l'erroneità dell'assunto in base al quale le attività di impiego del denaro in giochi o scommesse comportino una mera spendita di denaro non finalizzata a realizzare un utile; infatti, assai diffusa è la conoscenza sia dell'esistenza di sofisticati meccanismi capaci di governare l'alea di molti giochi [...] e di molti tipi di scommesse [...] così da rendere del tutto arbitrario, se non evanescente, la dicotomia tra attività implicanti rischio calcolato/calcolabile [...] e attività caratterizzate dalla pura alea».

L'interpretazione del Tribunale va respinta pure per altre ragioni: non è significativo il richiamo alla giurisprudenza tributaria che riguarda solo un tipo «di attività speculativa (quella edilizia), che certo non esclude la possibilità di individuarne altre»; sotto il profilo teleologico (corroborato dal richiamo di un precedente) la clausola di esclusione della punibilità «di cui all'art. 648 *ter.*1 cod. pen., a norma della quale l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». Di conseguenza, l'impiego di denaro di provenienza delittuosa in gioco o scommessa «deve considerarsi idoneo a rendere non tracciabili i proventi del delitto presupposto, dal momento che l'eventuale vincita [...] anche parziale, consente di ottenere una giustificazione contabile di somme oramai ripulite e non riconducibili al delitto presupposto».

Il secondo motivo censura il travisamento della prova per aver ascritto all'indagato la sola attività di gioco con le *slot machines* e per avergli attribuito «una patologia legata al gioco, di cui invece agli atti non vi è dimostrazione alcuna».

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e annullato con rinvio il provvedimento impugnato. Secondo i giudici di legittimità le tesi del Tribunale milanese non possono essere condivise. Infatti, il corretto impiego dell'art. 12 delle Preleggi impone sia «l'accurata ricerca dell'effettivo significato letterale dell'espressione “attività speculativa” (che, come si vedrà, presenta effettiva natura polisensa)» sia «l'individuazione della *ratio legis* mediante la ricostruzione del percorso legislativo che ha portato il legislatore nazionale ad introdurre nel sistema penale la previsione in esame». Vanno evitate, inoltre, interpretazioni dall'esito abrogante, esito che può essere scongiurato facendo appello all'interpretazione estensiva. L'interpretazione estensiva è, infatti, «rivolta a determinare la portata del precetto secondo il pensiero e la volontà del legislatore, anche al di là della dizione strettamente letterale, quando sia palese che lo stesso legislatore *minus dixit quam voluit* [...] in questo caso non vale invocare il divieto di applicazione analogica, poiché l'estensione non avviene per similitudine di rapporti o di ragioni, ma per la necessità logica di ricondurre alla previsione normativa ipotesi non completamente delineate e tuttavia con-

figurabili in base alla stessa lettera della legge [...] l'interpretazione estensiva non amplia il contenuto effettivo della norma, ma impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto della lettera».

## 2. Le questioni interpretative in campo

Dalla sintesi fornita nel primo paragrafo emerge che la Cassazione penale ha accolto il ricorso facendo leva: a) sull'opportunità di seguire, coordinandoli, i criteri interpretativi dell'art. 12, comma 1, delle Preleggi; b) su un certo modo di intendere il significato letterale; c) su un certo modo di intendere l'intenzione del legislatore (e l'interpretazione teleologica); d) sull'opportunità di ricorrere all'interpretazione estensiva e su una caratterizzazione della stessa. Il punto a) può essere affrontato, per l'economia di questo commento, incidentalmente. Vanno approfonditi, invece, i punti b), c) e d), mettendo meglio a fuoco in questo paragrafo gli argomenti della Cassazione penale, per poi dedicare i successivi paragrafi all'esame degli argomenti.

Riguardo al punto a) va segnalata, innanzitutto, l'abituale sinonimia assunta dalla Corte tra "significato proprio delle parole" e "significato letterale" e tra "intenzione del legislatore" e "*ratio legis*"<sup>2</sup>. Detto più chiaramente: l'art. 12, comma 1, delle Preleggi va interpretato, e la sua interpretazione più diffusa conduce a intendere il significato proprio delle parole come il significato letterale e l'intenzione del legislatore come la *ratio legis*. Ovviamente questa è solo una parte del cammino, resta da capire che cosa siano il significato letterale e la *ratio legis*. Un profilo interessante da sottolineare riguarda il rapporto delineato nella sentenza tra lettera e *ratio*: non è casuale l'espresso accenno fatto dalla Cassazione all'opportunità (forse alla necessità) di impiegare la lettera e la *ratio* coordinandole.

Subito dopo i giudici di legittimità trattano del significato letterale e della *ratio legis* in relazione all'autoriciclaggio, portando l'attenzione verso il punto b). La Corte prende le mosse dalla definizione di "speculazione" contenuta nell'Enciclopedia delle scienze sociali edita da Treccani e rileva «che il termine ha indubbiamente una portata assai ampia». Si sottolinea, in particolare, come la menzionata Enciclopedia riporti che nel linguaggio comune con il termine "speculazione" si definisce una operazione commerciale intesa a conseguire un guadagno; nel gergo economico speculazione è l'attività di acquisto (o vendita) di beni con la prospettiva di vendita (o acquisto) a una data successiva; di conseguenza l'attività speculativa individua una categoria economica ampia, può essere considerata speculativa qualsiasi decisione o azione di investimento che si basa sulla previsione di eventi futuri e che implichi rischio; in molti contesti il termine "speculazione" è sinonimo di gioco d'azzardo e con "gioco d'azzardo" si indica pure un'azione altamente speculativa; dal punto di vista della definizione dell'aspettativa non c'è differenza, per esempio, tra una scommessa sul prezzo futuro del grano e una scommessa sul risultato di una partita di calcio, la differenza rilevante risiede nel criterio in base al quale si decide se accettare la scommessa (lo speculatore confronta il rischio col rendimento atteso, mentre il giocatore d'azzardo scommette pur in assenza di una attesa di guadagno in grado di compensare il rischio).

Quanto si è ricordato sin qui conduce la Cassazione a sostenere che «attività speculativa e gioco d'azzardo, dunque, dal punto di vista linguistico, ben possono svolgere il ruolo di sinonimi. E ciò è non dissimile da quanto accade nel comune parlare, laddove l'investimento in titoli quotati alla Borsa valori viene frequentemente denominato come "giocare in borsa", espressione che evidentemente rispecchia la percepita vicinanza tra investimenti ad alto rischio e gioco d'azzardo». La Cassazione conclude che il significato letterale o linguistico di "speculazione" (e di attività speculativa) non può essere confinato nell'ambito finanziario, anzi, guardando

<sup>2</sup> Sul punto mi permetto di rinviare a VELLUZZI 2013, cap. II.

all'insieme di significati riconducibili ai vari usi del termine "speculazione", il gioco d'azzardo e la scommessa sono agevolmente riconducibili «nel novero delle potenziali attività speculative»<sup>3</sup>.

Entra in gioco, ora, il punto c). Secondo i giudici di legittimità «anche l'esegesi volta alla ricerca dell'effettiva intenzione del legislatore (c.d. interpretazione teleologica) porta a risultati convergenti». L'intenzione del legislatore teleologicamente orientata che ha condotto all'incriminazione per autoriciclaggio, è il frutto di una evoluzione che ha portato dalla presunta insensatezza giuridica dell'autoriciclaggio per violazione del divieto di *bis in idem*, sino a superare la suddetta presunta insensatezza riconoscendo che con la punizione dell'autoriciclaggio si tutela un bene giuridico diverso da quello del reato presupposto «e cioè l'ordine pubblico economico. Con l'introduzione dell'art. 648 *ter.1* cod. pen. [...] l'autoriciclaggio ben può diventare la "coda" di ogni altro delitto non colposo che produca proventi, riciclaggio e ricettazione compresi»<sup>4</sup>.

Le formule linguistiche adottate dal legislatore, molto ampie, sarebbero la testimonianza dell'intenzione teleologicamente orientata dello stesso legislatore di punire «qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale». Per non incappare nella violazione del divieto di *bis in idem*, il legislatore ha circoscritto la punizione in due direzioni: sul piano dell'offensività limitandola alla condotta in grado di «ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa», e sul piano soggettivo introducendo la «clausola di non punibilità del quarto comma». Sulla base di queste considerazioni per la Cassazione non si comprende per quale ragione il legislatore avrebbe voluto escludere dalle attività speculative il gioco d'azzardo o le scommesse. La Corte giunge a sostenere che guardando alle "intenzioni punitive" del legislatore «non può logicamente negarsi che mediante l'impiego di denaro nel gioco d'azzardo o nelle scommesse, si raggiunga proprio il risultato che la norma incriminatrice vuole sanzionare».

Tuttavia, se la convergenza tra significato letterale e significato accreditato dall'intenzione del legislatore teleologicamente orientata non fosse considerata sufficiente, il risultato interpretativo raggiunto dalla Corte sarebbe sostenuto, secondo gli stessi giudici di legittimità, pure dall'interpretazione estensiva<sup>5</sup>. Siamo al punto d). Per un verso l'interpretazione estensiva permette di prendere atto che in molti contesti "speculazione" è sinonimo di "gioco d'azzardo" o di "impegnare danaro per ottenere un guadagno". Per l'altro verso, trascurare l'interpretazione estensiva vorrebbe dire adottare una nozione "sostanzialmente abrogativa" di attività speculativa<sup>6</sup>.

Gli aspetti principali dell'argomentazione interpretativa presenti nel provvedimento della Cassazione penale vanno ulteriormente esaminati. Si tratta, in particolare, di considerare: 1) il

<sup>3</sup> Si noti che nella sentenza si usano, in maniera perfettamente intercambiabile, i sintagmi "significato letterale" e "significato linguistico".

<sup>4</sup> Come scrive la stessa Corte, si temeva che «perseguire per riciclaggio l'autore del delitto presupposto avrebbe significato addebitare due volte al medesimo soggetto un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo, quindi sanzionare due volte un medesimo fatto».

<sup>5</sup> Va rammentata la definizione di interpretazione estensiva riportata nella sentenza. Per i giudici di legittimità l'interpretazione estensiva è «rivolta a determinare la portata del precetto secondo il pensiero e la volontà del legislatore, anche al di là della dizione strettamente letterale, quando sia palese che lo stesso legislatore *minus dixit quam voluit*: infatti in questo caso non vale invocare il divieto di applicazione analogica, poiché l'estensione non avviene per similitudine di rapporti o di ragioni, ma per la necessità logica di ricondurre alla previsione normativa ipotesi non completamente delineate e tuttavia configurabili in base alla stessa lettera della legge [...] l'interpretazione estensiva non amplia il contenuto effettivo della norma, ma impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto della lettera».

<sup>6</sup> Subito dopo si legge che «la neutralità linguistica funzionale allo sviluppo di una grammatica comune richiede una inferenza logica capace di reificare le norme e rendere concreta l'interpretazione proposta [...] Così l'indirizzo interpretativo può essere capace di inglobare la pratica sociale e ricategorizzare la norma attraverso l'elemento assiologico presente nella legge». In tutta franchezza, periodi siffatti sono di ardua comprensione e comunque superflui, sarebbe meglio evitarli, soprattutto al fine di non inficiare i parecchi passaggi interessanti della motivazione costruiti con impegno e con un serio sforzo argomentativo.

modo di intendere il significato letterale; 2) il modo di intendere e di individuare l'intenzione del legislatore; 3) il modo di intendere l'interpretazione estensiva. A margine dei tre punti principali sarà utile considerare il ripetuto riferimento all'interpretazione abrogante.

### 3. *Sul modo di concepire il significato letterale*

Com'è noto, la nozione di significato letterale delle disposizioni normative è ambigua. Nella letteratura e in giurisprudenza è intesa in molti modi. Un censimento incompleto rivela, per esempio, che il significato letterale delle disposizioni è: 1) l'insieme dei significati attribuibili alla disposizione sulla base delle regole semantiche e sintattiche di funzionamento della lingua. Il significato letterale copre, in questa accezione, l'intero arco semantico e sintattico convenzionale; 2) significato *prima facie*, irriflesso o più immediato. Il significato letterale sarebbe quello che viene attribuito dall'interprete istintivamente al momento della lettura della disposizione; 3) significato che collima con ciò che il legislatore intendeva dire: si tratta del significato che riproduce fedelmente l'intenzione del legislatore. Questa caratterizzazione del significato letterale è connessa con l'argomento *a contrario*, ossia con l'argomento per il quale il legislatore ha voluto dire solo ciò che ha detto; 4) significato proprio delle parole. Si è già ricordato poco fa che l'assimilazione del significato proprio delle parole a quello letterale è piuttosto diffusa, ma si tratta di una assimilazione non risolutiva, poiché una volta stabilito che il significato proprio delle parole è quello letterale, bisogna stabilire che cos'è il significato proprio delle parole<sup>7</sup>.

Il discorso sul significato letterale potrebbe condurre parecchio lontano, circoscrivendolo alla sentenza che si commenta è opportuno sottolineare alcune questioni.

Innanzitutto, va rilevato che sia il provvedimento del Tribunale, sia la sentenza della Cassazione, fanno ricorso, in prima battuta, a dizionari o enciclopedie per stabilire il significato della parola "speculazione" e del sintagma "attività speculativa".

Si deve notare, seppur incidentalmente, che questo modo di procedere appare sicuramente opportuno, almeno per il contesto del diritto penale<sup>8</sup>. Prendere le mosse dal significato o dai significati delle parole e degli enunciati rinvenibili nel linguaggio ordinario per stabilire il significato delle disposizioni normative incriminatrici, infatti, tende a garantire ai cittadini la capacità di orientarsi riguardo a ciò che rileva penalmente. Senza andare troppo in là rispetto alla sentenza che si commenta, e nella speranza di non risultare banali, va rammentato, inoltre, che il diritto adotta la tecnica del prestito linguistico o semiotico, per cui il legame tra linguaggio giuridico e linguaggio ordinario è, soprattutto per il diritto penale, importante, sia a livello sintattico, sia a livello semantico. Più in particolare, il prestito è massimo a livello sintattico, poiché la struttura sintattico-grammaticale delle disposizioni normative è presa quasi interamente dalla sintassi della lingua naturale di riferimento. Questi profili si riverberano inevitabilmente sull'interpretazione delle disposizioni normative, vale a dire sulla determinazione del significato delle stesse disposizioni.

Tuttavia, tornando alla sentenza, non si può omettere che proprio sul terreno di quel che costituisce speculazione e attività speculativa secondo il linguaggio ordinario si svolge parte dello scontro tra il Tribunale e la Corte di Cassazione. Si può osservare, anche se rapidamente, che il ricorso al linguaggio ordinario per l'ambito penale, almeno in parte necessario e sicuramente opportuno, non è di per sé sempre decisivo. La capacità di orientamento garantita dal linguaggio

<sup>7</sup> Per approfondimenti v. LUZZATI 2016, 268 ss., che individua sedici accezioni di significato letterale dividendole in tre gruppi: «il primo raccoglie quelle accezioni che prendono in considerazione la chiarezza, come *maggior accessibilità epistemica* dei significati letterali; nel secondo cadono i sensi che sottolineano *il carattere isolabile* della lettera [...] infine l'ultimo gruppo è quello che valuta la lettera in rapporto o in opposizione *alle intenzioni comunicative dell'emittente o agli scopi della comunicazione*».

<sup>8</sup> Nella manualistica penale si veda MARINUCCI, DOLCINI, GATTA 2019, 94 s.; di recente DE MAGLIE 2019, 105-142.

ordinario può essere più o meno intensa, per esempio, a seconda delle parole e degli enunciati coinvolti (della loro ambiguità semantica e sintattica, della loro indeterminatezza) e del momento in cui se ne determina il significato (con riferimento alla maggiore o minore stabilità raggiunta dagli usi linguistici). La riconduzione del gioco d'azzardo nell'ambito della speculazione e delle attività speculative appare proprio un caso in cui la controversia non verte sul ricorso agli usi del linguaggio ordinario, bensì verte sul dato semantico che il linguaggio ordinario ci consegna. In particolare, la controversia concerne taluni significati di "attività speculativa", vale a dire se essi siano etichettabili come significati ordinari e comuni<sup>9</sup>.

Concentrando l'attenzione sulla sentenza della Cassazione, bisogna sottolineare altre tre questioni concernenti il significato letterale.

La prima è questa: il significato letterale (sovente denominato linguistico) di "speculazione" e di "attività speculativa" è inteso dai giudici di legittimità come una sorta di nebulosa o cornice di significati. Se si considera l'ampio spettro di significati della parola "speculazione" e del sintagma "attività speculativa" non v'è difficoltà a rintracciare all'interno di tale spettro un significato consolidato nell'uso e in grado di ricondurre il gioco d'azzardo nel novero della speculazione e delle attività speculative. Per dirla con altre parole: si individua un ambito di significati possibili di "attività speculativa" determinabili secondo l'impiego delle regole semantiche e sintattiche di funzionamento della lingua italiana.

La seconda questione, connessa alla prima, è la seguente: nella sentenza vengono impiegate due differenti nozioni di significato letterale. Per un verso, lo si è appena detto, il significato letterale è un insieme di significati, per l'altro verso, laddove si richiama l'opportunità (o la necessità) del ricorso all'interpretazione estensiva, si dice che l'interpretazione estensiva serve ad evitare l'ingiustificato rispetto della lettera della legge. Detto altrimenti: per la Cassazione un certo modo di intendere il significato letterale (la cornice) è funzionale al sostegno del risultato interpretativo proposto, ma questo esito interpretativo è a sua volta correttivo in senso estensivo del significato letterale (inteso, quindi, in un altro modo). Questo profilo sarà nuovamente ripreso e approfondito nel quinto paragrafo dedicato all'interpretazione estensiva.

La terza questione concerne il rapporto tra il linguaggio ordinario e il significato di "speculazione" e di "attività speculativa" fatto proprio dalla Cassazione. Muovendosi all'interno dei significati censiti dall'Enciclopedia delle scienze sociali, i giudici compiono lo sforzo di accreditare il significato di "speculazione" e di "attività speculativa" da loro preferito come un significato non particolarmente sofisticato, presente in prevalenza o soltanto in alcuni ambiti, ma riconducibile ormai "al comune parlare". Ciò comporta che il significato attribuito è per la Cassazione penale letterale o linguistico, cioè sufficientemente consolidato nell'uso per essere annoverato tra i significati ordinari di "speculazione" e di "attività speculativa"<sup>10</sup>. Anche questi passaggi, si avrà modo di dirlo nel quinto paragrafo, possono stridere con quanto sostenuto nella sentenza in tema di interpretazione estensiva.

Per ciò che concerne il significato letterale si può, in sintesi, asserire che la Cassazione accredita un significato comune o ordinario di speculazione e di attività speculativa capace di includere la scommessa e il gioco d'azzardo, tuttavia alcuni passaggi della motivazione sul significato letterale possono rivelarsi, a un attento esame, problematici e non lineari rispetto alla nozione di interpretazione estensiva adottata dai giudici di legittimità.

A ogni modo, l'individuazione corretta del significato letterale non esaurisce il percorso argomentativo costruito dalla Corte: significato letterale e intenzione del legislatore marcano, a det-

<sup>9</sup> Al lettore non sarà sfuggito un dato curioso: le differenti tesi sul significato di speculazione vengono sostenute appellandosi al Dizionario Treccani (nel caso del Tribunale) e all'Enciclopedia delle scienze sociali Treccani (nel caso della Cassazione penale).

<sup>10</sup> Va rammentato che i giudici parlano espressamente di «possibili significati riconducibili all'espressione letterale» di attività speculativa.



ta dei giudici, nella medesima direzione<sup>11</sup>. Bisogna soffermarsi, quindi, sul modo di intendere l'intenzione del legislatore e sui mezzi impiegati per individuarla.

#### 4. Sul modo di concepire (e individuare) l'intenzione del legislatore

All'intenzione che ha spinto il legislatore a incriminare l'autoriciclaggio formulando la disposizione in una certa maniera e accreditando un significato di "attività speculativa" differente da quanto sostenuto dal Tribunale di Milano, la Cassazione penale dedica una parte corposa della motivazione.

Gli aspetti salienti sono davvero molti, bisogna rivolgere l'attenzione almeno ai seguenti: 1) come viene concepita l'intenzione del legislatore dai giudici; 2) quali strumenti vengono usati per individuare l'intenzione del legislatore; 3) qual è l'esito a cui l'intenzione del legislatore, concepita in un certo modo e individuata grazie ad alcuni strumenti, conduce; 4) il senso e la portata che assume il richiamo (implicito) alla ragionevolezza o razionalità del legislatore.

La Corte si propone di ricercare "l'effettiva" intenzione del legislatore e l'intenzione del legislatore è subito connotata come intenzione teleologica, orientata alla realizzazione di un fine. Su questo punto i giudici operano, quindi, una scelta di campo: l'intenzione dell'autorità normativa è rivolta all'ottenimento di uno scopo e ricercare il fine perseguito dal legislatore vuol dire indagare la *ratio legis*. Non viene presa in considerazione l'intenzione "semantica" del legislatore, ossia che cosa intendeva dire il legislatore emanando una certa disposizione. L'intenzione semantica del legislatore riguarda ciò che il legislatore voleva, intendeva dire e non ciò che voleva, intendeva fare. Si tratta di tener conto dell'intenzione comunicativa del legislatore, senza associarvi uno o più scopi<sup>12</sup>.

L'intenzione del legislatore rilevante è, dunque, quella teleologicamente orientata. Ma come si individua il fine perseguito? L'interrogativo conduce al secondo punto.

A tal proposito va segnalato che i giudici, pur parlando di intenzione effettiva del legislatore, orientano la ricerca del fine usando sia indici, per così dire, interni al processo legislativo, sia indici esterni. Per essere più chiari. Nella motivazione si richiamano «le risultanze delle audizioni del Governatore della Banca d'Italia (...) nonché le indicazioni fornite alla Commissione Antimafia in data 17 marzo 2009 dal Procuratore Nazionale Antimafia», rivolgendo l'attenzione ad alcuni dei documenti e delle discussioni che hanno preparato e accompagnato la redazione del testo normativo sull'autoriciclaggio. A questi indici se ne affiancano altri, e si tratta di indici non legati in senso proprio al procedimento di formazione del testo normativo, bensì essi riguardano, per esempio, varie e molteplici sollecitazioni internazionali, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha preceduto l'introduzione della disposizione. Il fine perseguito viene individuato (o meglio: ricostruito) sulla base di indici compositi: taluni sono con più evidenza rivolti al processo di produzione della disposizione normativa seguito dal legislatore storico; altri indici sono rivolti a porre in rilievo i molti fattori che possono aver determinato l'emanazione della disposizione per il perseguimento di un determinato fine.

<sup>11</sup> Nella sentenza il ricorso al significato letterale e all'intenzione del legislatore è motivato, lo si è già detto, da una interpretazione dell'art. 12, comma 1, delle Preleggi: il significato proprio delle parole è il significato letterale; l'intenzione del legislatore è teleologicamente orientata; i due criteri interpretativi vanno entrambi usati. In questo caso i molti problemi interpretativi che solleva l'art. 12, comma 1, delle Preleggi, vengono superati o aggirati grazie al fatto che la soluzione interpretativa adottata è sostenuta, secondo la Cassazione, dal significato letterale e dall'intenzione del legislatore.

<sup>12</sup> Si veda GUASTINI 2017, 324 s., ove l'intenzione semantica è ciò che il legislatore voleva dire, mentre l'intenzione non semantica è il fine dell'autorità normativa, la *ratio legis*. I due modi di concepire l'intenzione del legislatore vengono sovente delineati distinguendo tra argomento psicologico e argomento teleologico, v. CANALE, TUZET 2019, 95 ss.

I primi due punti esaminati riguardo all'intenzione del legislatore possono essere così riassunti: interrogarsi sull'intenzione del legislatore significa interrogarsi sulla *ratio legis*, vale a dire sullo scopo perseguito (interpretazione teleologica); lo scopo perseguito può essere individuato (o ricostruito) facendo ricorso a molteplici elementi (alcuni connessi alla formazione delle leggi e altri sganciati dal procedimento di produzione della disposizione normativa).

Nel corso di questo commento si è più volte sottolineato che la Cassazione penale considera la propria interpretazione giustificata congiuntamente dal significato letterale e dall'intenzione del legislatore. Bisogna ora ricordare qual è il risultato interpretativo raggiunto e su quali basi teleologiche si fonda. Attraverso l'adozione del testo dell'art. 648 *ter.1* cod. pen. il legislatore ha inteso perseguire, secondo i giudici di legittimità, «qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale», purché la condotta sia tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa e sia lesiva del bene giuridico protetto, vale a dire l'ordine pubblico economico. Il gioco d'azzardo è un'attività speculativa e non destinata alla mera utilizzazione o al godimento personale del profitto del delitto presupposto, ed è pure una condotta in grado di ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa e lesiva del bene giuridico protetto, per cui chi impiega nel gioco d'azzardo somme di denaro provenienti da un delitto che ha commesso “soddisfa” lo scopo dell'incriminazione *ex art. 648 ter.1* cod. pen. Questo è il risultato dell'interpretazione teleologica.

Giova rilevare, incidentalmente, che nella pingue motivazione la Cassazione non si intrattiene a fondo, dandola pressoché per scontata, sulla nozione di ordine pubblico economico e, di conseguenza, sul rapporto tra il bene giuridico protetto (l'ordine pubblico economico appunto), il significato letterale e la *ratio legis* della disposizione incriminatrice. Per essere più chiari. Dalle parole spese dai giudici di legittimità l'efficace tutela dell'ordine pubblico economico, nozione piuttosto indeterminata e, lo si ripete, non definita nella sentenza, passa per *quel* significato (considerato letterale) di “attività speculativa” e *quel* significato (considerato letterale) di “attività speculativa” realizza la finalità di punire la re-immissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all'interno del circuito economico legale. In un ragionamento costruito in questo modo, sarebbe stata opportuna, probabilmente, una maggiore attenzione alla nozione di ordine pubblico economico, in guisa tale da connettere in maniera più stretta e chiara la scelta del significato di “attività speculativa” compiuta con la ragione teleologica dell'incriminazione.

Di sicuro interesse sono gli accenni fatti dalla Cassazione alla questione della ragionevolezza/razionalità del legislatore. Si tratta del quarto punto indicato all'inizio di questo paragrafo. In generale, il legislatore è razionale o ragionevole sul piano linguistico se costruisce le disposizioni normative impiegando correttamente le regole della sintassi, se non usa inutilmente le parole, se non si contraddice, se tiene conto di quanto ha già detto, ed è ragionevole o razionale non solo sul piano linguistico, ma anche su quello teleologico, se usa le parole appropriate per il soddisfacimento del fine che si prefigge di raggiungere<sup>13</sup>.

Nella motivazione si trova scritto, per esempio, che «Alla luce delle suddette intenzioni punitive non può logicamente negarsi che, mediante l'impiego di denaro nel gioco d'azzardo o nelle scommesse, si raggiunga proprio il risultato che la norma incriminatrice vuole sanzionare», mentre un'altra soluzione sarebbe “gravemente illogica”. Si sostiene pure che «non è dato davvero cogliere la ragione per la quale il legislatore avrebbe voluto escludere [...] dall'ambito delle attività [...] speculative il gioco d'azzardo o il settore delle scommesse». Queste formule richiamano l'idea del legislatore come soggetto ragionevole o razionale sul piano linguistico e dei rapporti tra mezzi linguistici impiegati e fine perseguito. La “logica” del legislatore risiede, in questo caso, nell'aver usato certe parole per veicolare un significato in grado di soddisfare puntuali

<sup>13</sup> Si tratta di esempi intorno alla ragionevolezza o razionalità del legislatore, non di una elencazione esaustiva delle caratteristiche che fanno del legislatore un legislatore ragionevole o razionale. Su questo tema v. CAPONE 2016, 141-157.

esigenze punitive, mostrando coerenza tra i mezzi linguistici impiegati e le finalità perseguite. Inoltre, a un legislatore che intende raggiungere un certo scopo non può ragionevolmente attribuirsi l'esclusione di talune condotte da quelle punibili.

Anche l'opportunità di evitare un'interpretazione abrogante fa leva sul presupposto che un legislatore linguisticamente ragionevole e razionale non usa inutilmente le parole, per cui se non si seguisse l'interpretazione di "attività speculativa" caldeggiata dalla Corte e si accedesse, invece, alla proposta del Tribunale di Milano, l'esito sarebbe l'inutilità del sintagma "attività speculativa", «posto che le attività riduttivamente considerate dal Tribunale milanese come integrative di quella categoria [...] a ben vedere, già sono incriminate dall'art. 648 *ter.1* cod. pen., allorché contempla i concetti, indubbiamente assai ampi, di "attività economica" o "finanziaria"»<sup>14</sup>.

La razionalità linguistica e teleologica è presente, sempre sottotraccia, anche nei passaggi riguardanti il rapporto tra il primo e il quarto comma dell'art. 648 *ter.1*, dove la Corte si sforza di argomentare la coerenza tra il significato di "attività speculativa" prescelto, la *ratio legis* e il quarto comma, soprattutto per ciò che concerne il significato dell'espressione "fuori dei casi", cercando di rendere ciascun tassello semantico un elemento funzionale al raggiungimento dello scopo dell'incriminazione<sup>15</sup>.

## 5. Sull'interpretazione estensiva

Quanto si è detto sin qui testimonia che la sentenza della Cassazione è davvero ricca di spunti per quanto riguarda l'argomentazione interpretativa. Si può dissentire o assentire con le conclusioni raggiunte e con i passaggi sviluppati per giungervi, ma in ogni caso va riconosciuto ai giudici di legittimità un serio e articolato impegno argomentativo. Ciò ricordato, i passaggi dedicati all'interpretazione estensiva sono, per lo studioso dell'interpretazione giuridica, probabilmente i più discutibili. Bisogna, quindi, approfondire la questione andando oltre gli accenni precedentemente fatti.

Si possono rilevare almeno tre profili critici connessi all'interpretazione estensiva: 1) l'incoerenza della definizione di interpretazione estensiva data dalla Corte; 2) l'incoerenza, almeno parziale, tra la definizione di interpretazione estensiva fornita dai giudici di legittimità e la giustificazione addotta a sostegno del significato attribuito al sintagma "attività speculativa" dalla stessa Cassazione; 3) la non attinenza del ricorso all'interpretazione estensiva, così come definita, per accreditare il risultato interpretativo preferito al fine di evitare l'interpretazione abrogante.

La definizione di interpretazione estensiva data dalla Cassazione, riprende un adagio più volte proposto dalla giurisprudenza di legittimità. A detta dei giudici l'interpretazione estensiva serve per evitare un «ingiustificato rispetto della lettera» della disposizione normativa. Nella medesima definizione, però, si trova pure scritto che l'interpretazione estensiva riguarda «ipotesi non completamente delineate e tuttavia configurabili in base alla stessa lettera della legge». Delle due l'una: o il legislatore ha detto meno di ciò che ha voluto e l'interprete deve, allora, dar seguito a ciò che il legislatore ha voluto non rispettando, almeno in parte, la lettera della legge e completando le ipotesi solo parzialmente delineate sul piano linguistico; oppure il rispetto della volontà del legislatore va di pari passo con ipotesi configurabili in base alla stessa lettera della legge e quindi il dato linguistico non necessita di essere completato, bensì solo rettamente inteso.

<sup>14</sup> Secondo CHIASSONI 2005, 127: «occorre distinguere due forme, radicalmente diverse, di "interpretazione abrogante": da un lato l'interpretazione abrogante genuina, che costituisce l'esito dell'interpretazione testuale di una disposizione; dall'altro, una interpretazione abrogante spuria, che [...] consiste nell'annullare l'esito dell'interpretazione testuale, ed è funzionale alla intenzionale disapplicazione del diritto vigente».

<sup>15</sup> Per completezza va rammentato che con riguardo al rapporto tra primo e quarto comma dell'art. 648 *ter.1* cod. pen., la Cassazione richiama a sostegno anche una decisione precedente (Cass. pen., 5 luglio 2018, n. 30399).

Orbene, anche se si sorvolasse sull'incoerenza appena segnalata trascurando le parole «ipotesi non completamente delineate e tuttavia configurabili in base alla stessa lettera della legge» e si prendesse sul serio la restante e ampia parte della definizione di interpretazione estensiva, i problemi non sarebbero finiti. Si tratta di affrontare il secondo punto segnalato in apertura di paragrafo.

Se il significato di “attività speculativa” determinato dalla Cassazione è riconducibile al parlare comune, allora anch'esso è letterale e non può essere considerato, quindi, frutto del superamento o del completamento della lettera. Ne segue che l'appello all'interpretazione estensiva, come prevalentemente configurata dalla Corte, sembra contrastare con lo stesso percorso argomentativo seguito dalla Cassazione, percorso che conduce a giustificare un determinato risultato interpretativo grazie all'uso congiunto e coordinato del significato letterale e della *ratio legis*.

La definizione ripresa da precedenti della stessa Cassazione penale, porta i giudici un po' fuori strada. L'interpretazione estensiva, infatti, altro non è che un risultato dell'interpretazione. L'interpretazione estensiva si riferisce a un esito interpretativo diverso e più ampio rispetto a un'altra e anteriore interpretazione della medesima disposizione normativa. Le varie interpretazioni, proprio perché tali, restano all'interno dei significati determinabili sulla base delle regole di funzionamento della lingua e possono, poi, essere giuridicamente plausibili (cioè sostenute da buone ragioni giuridiche) o giuridicamente non plausibili (cioè non sostenute da buone ragioni giuridiche). Se questa ricostruzione è sensata, allora la proposta interpretativa della Cassazione è estensiva rispetto a quella del Tribunale di Milano, poiché amplia l'ambito dei comportamenti penalmente rilevanti, ma, secondo quanto sostenuto dalla stessa Cassazione, il significato di “attività speculativa” attribuito è anch'esso letterale, cioè riconducibile al comune parlare, a un uso ordinario, diffuso e non marginale di “attività speculativa”. Riguardo a questo punto la Cassazione considera l'interpretazione estensiva correttiva, in senso ampliativo, di un'altra interpretazione della medesima disposizione, ma lo fa in maniera maldestra, lasciando dubbia la natura letterale del significato da lei stessa accreditato come letterale. La Corte oscilla, in tal modo, tra due accezioni di significato letterale: come insieme di significati e come *un* significato tra quelli attribuibili.

Va segnalato pure un altro profilo critico strettamente legato a quel che si è appena detto. Gran parte della motivazione è rivolta a mostrare che significato letterale e *ratio legis* giustificano il risultato interpretativo preferito dalla Cassazione. Se le cose stanno così, non si comprende per quale ragione ricorrere all'interpretazione estensiva come esito che va oltre o che completa il significato letterale. Oppure, se l'interpretazione estensiva conduce a un risultato configurabile «in base alla stessa lettera della legge», per ripetere ancora le parole usate dalla Cassazione, invocarla in questo caso è superfluo, poiché significato letterale e *ratio legis* corroborano, secondo la Corte, il medesimo esito interpretativo. Guardando alla parte della motivazione che precede l'appello all'interpretazione estensiva, l'esigenza di riallineare l'intenzione teleologicamente orientata e la formulazione della disposizione non sussiste: intenzione e lettera vanno, infatti, nella stessa direzione. Dalle parole spese dalla Cassazione si evince, infatti, che il profilo teleologico è soddisfatto da *quel modo* di intendere la lettera della disposizione normativa.

L'interpretazione estensiva rischia, nella definizione impiegata, di essere pure duplicemente dannosa. Da un lato, infatti, il ricorso all'interpretazione estensiva fa emergere una sorta di cattiva coscienza, come se i giudici tradissero, nonostante l'impegno argomentativo profuso, insicurezza nell'accreditare il significato attribuito al sintagma “attività speculativa” come un significato comune e agevolmente riconducibile agli usi ordinari. Dall'altro lato invocare l'opportunità, anzi la necessità, di andare oltre l'ingiustificato rispetto della lettera, costituisce un tentativo non del tutto riuscito di tener ferma la distinzione tra interpretazione estensiva e analogia in *malam partem*. Ciò per almeno due ragioni: permane incertezza sia sul criterio utile a distinguere l'analogia dall'interpretazione estensiva, sia sulle condizioni di applicazione del criterio; l'interpretazione estensiva può porsi in conflitto con alcune diffuse ricostruzioni della legalità

penale nel nostro ordinamento<sup>16</sup>. Il riferimento nel co-testo della definizione di interpretazione estensiva adottata dalla Cassazione alle «ipotesi non completamente delineate e tuttavia configurabili in base alla stessa lettera della legge» finisce col confondere ulteriormente le acque.

Per i giudici di legittimità sarebbe stato più lineare ragionare in questo modo: il gioco d'azzardo rientra pienamente nella portata del significato linguistico di “attività speculative”. Anche a voler sostenere, come pare fare il Tribunale di Milano, che il gioco d'azzardo non sia riconducibile a un certo significato, accreditato come letterale, di “attività speculative”, si può sostenere che corrisponda a uno dei significati linguistici, significato selezionabile per ragioni teleologiche. Ebbene, è proprio in tale significato che potrebbe individuarsi l'esito estensivo dell'interpretazione compiuta, ossia un significato linguistico più ampio rispetto a quello individuato dal Tribunale e basato su ragioni teleologiche.

Anche per quel che concerne l'interpretazione abrogante (ed è il terzo e ultimo punto) il richiamo dell'interpretazione estensiva è, come si è già detto, non pertinente. La Corte rimprovera al Tribunale di aver interpretato la disposizione normativa in guisa tale da rendere inutile la presenza nella stessa disposizione del sintagma “attività speculative”. La critica mossa dalla Cassazione riguarda l'inadeguatezza del significato attribuito dal Tribunale al sintagma “attività speculative”, significato che finisce per sovrapporsi a quelli di “attività economiche” e di “attività finanziarie”. Ricavare uno spazio di autonomia semantica alle “attività speculative” rispetto alle altre attività previste dalla disposizione incriminatrice, comporta, è ovvio, una differente interpretazione delle parole e dei sintagmi in gioco rispetto alle interpretazioni adottate dal Tribunale. Le interpretazioni in questione determineranno, a seconda dei casi, un risultato semantico meno ampio o più ampio rispetto alle interpretazioni precedenti e in tal senso saranno rispettivamente restrittive o estensive.

Tuttavia, nulla c'entra qui l'interpretazione estensiva così com'è stata principalmente caratterizzata dalla Corte, ossia come un'interpretazione che per dar corso all'intenzione del legislatore teleologicamente orientata deve superare la lettera. Il significato attribuito dalla Cassazione al sintagma “attività speculative” e in grado di evitare l'interpretazione abrogante è già giustificato, per gli stessi giudici di legittimità, sia sul versante linguistico, letterale, sia sul versante dell'intenzione del legislatore teleologicamente orientata.

<sup>16</sup> Le ultime riflessioni compiute non possono essere adeguatamente sviluppate in questa sede per ovvie ragioni, per un accostamento al dibattito sulla distinzione tra analogia e interpretazione estensiva v. TUZET 2012, 507-519.

*Riferimenti bibliografici*

- CANALE D., TUZET G. 2019. *La giustificazione della decisione giudiziale*, Torino, Giappichelli.
- CAPONE A. 2016. *The Role of Pragmaticis in (Re)constructing The Rational Law-Maker*, in CAPONE A., POGGI F. (eds.), *Pragmatics and Law. Philosophical Perspectives*, New York, Springer, 141-157.
- CHIASSONI P. 2005. *Commento agli artt. 12 e 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile*, in ALPA G., MARICONDA V. (eds.), *Codice civile commentato*, Milano, Giuffrè.
- DE MAGLIE C. 2019. *La lingua del diritto penale*, in *Criminalia 2018. Annuario di scienze penalistiche*, Pisa, Ets, 105-142.
- GUASTINI R. 2017. *Filosofia del diritto positivo. Lezioni*, Torino, Giappichelli.
- LUZZATI C. 2016. *Del giurista interprete. Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche e dottrine*, Torino, Giappichelli.
- MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L. 2019. *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, Giuffrè-Francis Lefebvre.
- TUZET G. 2012. *La storia infinita. Ancora su analogia e interpretazione estensiva*, in *Criminalia 2011. Annuario di scienze penalistiche*, Pisa, Ets, 507-519.
- VELLUZZI V. 2013. *Le Preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, Pisa, Ets.